

Ns. Rif.: 314/22/VD

Milano, 22 novembre 2022

**OGGETTO: GRUPPI DI LAVORO "NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT EBA" E
"IMPEDIMENTI E FLESSIBILITA' DI PAGAMENTO"**
Convocazione riunione del 2 dicembre 2022

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

e p.c.:

	GDL "NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT EBA"	GDL "IMPEDIMENTI E FLESSIBILITA' DI PAGAMENTO"	e per conoscenza:
BANCA IFIS	Daniela BERGAMO Luca CHECCHIN Iardena ZAMENGO	Francesca TREVISANATO	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
BANCA SISTEMA	Alessandro DE ROSA Christian ZAMPER	Luca SCARPELLINI	Fausto GALMARINI (*) Fabrizio PISCITELLI (**) Andrea TRUPIA
BFF BANK	Piergiorgio BICCI Mario GUSTATO Carlo ZANNI	Andrea BENETTIN Mario GUSTATO	Massimiliano BELINGHERI (***)
BPER FACTOR	Vittorio GIUSTINIANI Diego MIATTO	Vittorio GIUSTINIANI (****)	Franco TOMASI Vittorio GIUSTINIANI
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Marianna EMANUELE Alessandro GUZZI	Marianna EMANUELE	Ivan TOMASSI
EXPRIVIA	Katia PROIETTO Luca ZANON		Dario GRECO
FACTORIT	Antonio RICCHETTI (*****)		Antonio DE MARTINI
IFITALIA	Antonio ALBANO	Antonino CUFFARI	Ruxandra VALCU (*****)
INTESA SANPAOLO	Francesco AMBROSIO Bruno CARNEVALE	Marco SANNITI	Anna CARBONELLI
SACE FCT	Marco CIPRIANO Luca ULIVIERI	Lidia ARTIGA Luca ULIVIERI	Paolo ALFIERI
SG FACTORING	Cecilia FILIPPELLI		Sylvain LOISEAU
UNICREDIT FACTORING	Massimo CERIANI Enzo DETTONI Stefano SALA		Simone DEL GUERRA

(*) Presidente della Commissione Crediti e Risk Management

(**) Coordinatore della Commissione Crediti e Risk Management

(***) Presidente della Commissione Legale

(****) Coordinatore della Commissione Legale

(*****) Presidente della Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi

(*****) Coordinatore della Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi

Si comunica la convocazione della riunione in videoconferenza dei Gruppi di lavoro in oggetto per **venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 11.00** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. nuove FAQ Banca d'Italia del 23 settembre 2022 in materia di DOD;
2. sentenza n. 228 Corte Costituzionale su improcedibilità delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria;
3. valutazione impatti su documentazione associativa in materia;
4. varie ed eventuali.

Si prega di confermare la partecipazione.

Il link per accedere alla videoconferenza sarà trasmesso direttamente sugli indirizzi personali dei membri dei Gruppi di lavoro in oggetto. Ove non possibile il collegamento video, sarà comunque possibile accedere in collegamento telefonico.

Si ricorda che i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice Etico e del Codice Antitrust. In particolare, ogni partecipante è tenuto a evitare lo scambio di informazioni sensibili che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro.

Si ricorda altresì che il presente documento è inoltre pubblicato nell'Area Gruppi di lavoro dell'Area Riservata del sito associativo, a cui i membri dei Gruppi di lavoro possono accedere attraverso le credenziali personalizzate ricevute.

CIRCOLARE INFORMATIVA 65/22

Milano, 26 settembre 2022

OGGETTO: Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate

Si informano gli Associati che la Banca d'Italia ha pubblicato un nuovo aggiornamento (alla data del 23 settembre 2022) della nota di chiarimento in oggetto.

Il documento, allegato per pronto riferimento, è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-di-chiarimenti-del-23-settembre-2022.pdf>

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	IFITALIA	Ruxandra VALCU
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Franco TOMASI Vittorio GIUSTINIANI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	MPS LEASING & FACTORING	Simone PASQUINI
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SACE FCT	Paolo ALFIERI
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI	UNICREDIT FACTORING	Simone DEL GUERRA
EXPRIVIA	Dario GRECO		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Raffaella PISTILLI		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SEFIN	Claudia NEGRI
FS2A	Francesco SACCHI	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		
LENSCAPE	Kevin DAY		

APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI DEFAULT AI SENSI DELL'ARTICOLO 178 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 E ADEGUAMENTO DELLE DEFINIZIONI DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE ⁽¹⁾

Con la presente nota si forniscono orientamenti sull'applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell'art. 178, par. 2, lettera d) CRR (RD), che rappresentano la posizione della Banca d'Italia su come va applicata la disciplina del RD. Inoltre, sono forniti chiarimenti sulle disposizioni attuative degli Orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di default (LG EBA). Gli orientamenti e i chiarimenti potranno essere rivisti anche in relazione a eventuali future indicazioni delle autorità europee.

Ambito di applicazione

1. *Qual è l'ambito di applicazione della nuova definizione di default in relazione ai portafogli contabili previsti dall'IFRS 9?*

La definizione di default si applica alle esposizioni creditizie classificate a fini prudenziali nel portafoglio bancario – per le quali l'esposizione ponderata per il rischio è calcolata conformemente alla Parte Tre, Titolo 2 (Requisiti patrimoniali per il rischio di credito) del CRR. L'ambito di applicazione della nuova definizione di default prescinde dall'articolazione dei portafogli contabili.

2. *Nell'ambito del factoring, nel caso dell'acquisto pro-soluto di un credito commerciale scaduto è possibile far decorrere il conteggio dei giorni di arretrato dalla data di acquisto o dalla data di presunto incasso?*

Il par. 28 delle LG EBA chiarisce che il conteggio dei giorni di arretrato per un credito commerciale acquistato e iscritto nel bilancio del *factor* inizia quando il credito diventa esigibile. In linea generale, l'esigibilità del credito è indipendente dalla data di acquisto o dalla data di presunto incasso indicata nel contratto di cessione. Il conteggio deve quindi decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura.

3. *In caso di crediti commerciali il cui debitore sia una amministrazione pubblica, è possibile far decorrere l'avvio del calcolo dei giorni di arretrato dalla conclusione del procedimento di spesa pubblica (ossia dall'emissione del mandato di pagamento da parte dell'amministrazione debitrice)?⁽²⁾*

In base al par. 16 delle LG EBA il conteggio dei giorni di arretrato rilevante ai fini della classificazione a default decorre dalla data in cui “l'importo del capitale, degli interessi o delle commissioni non sia stato pagato alla data in cui era dovuto”, vale a dire dal momento in cui esso diviene esigibile in base al diritto a esso applicabile. Con riferimento alle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche, i parr. 25 e 26 delle LG EBA consentono l'applicazione di un termine di 180 giorni invece che di 90 giorni al ricorrere delle condizioni ivi specificate, ma non prevedono deroghe o specificazioni ulteriori.

Ne consegue che per i crediti commerciali il cui debitore sia una amministrazione pubblica il

¹ Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020, il 15 febbraio 2021 e il 23 settembre 2022.

² Aggiornamento del 15 ottobre 2020.

termine per il calcolo dei giorni di arretrato decorre, salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano diversamente, non dalla conclusione delle procedure di pagamento previste dalle regole di contabilità pubblica, bensì dalla data di scadenza dei singoli pagamenti. Ad esempio, per i crediti inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (d.lgs. 231/2002), la data di scadenza dei singoli pagamenti è calcolata – oltre che sulla scorta di quanto previsto dalla fonte (contrattuale, legale o provvedimentale) del credito – tenendo conto di quanto disposto dall'art. 4 del suddetto decreto.

Come previsto dal paragrafo 18 delle LG EBA, si potrà tenere conto di eventuali termini dilatori previsti dalla legge in favore della pubblica amministrazione (cfr., ad es., art. 106, co. 13, d.lgs. n. 50/2016).

Il conteggio non muta nel caso in cui il credito sia stato oggetto di acquisto *pro-soluto* nell'ambito di operazioni di *factoring*, in linea con quanto previsto dal par. 28 delle LG EBA (v. chiarimento precedente).

4. *Ai fini dell'applicazione della definizione di default, i Ministeri possono essere trattati come un unico debitore amministrazione centrale? ed è necessario includere i titoli di debito pubblico nell'“importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore” ai fini del calcolo della componente relativa della soglia di rilevanza di loro eventuali obbligazioni creditizie in arretrato?*⁽³⁾

Ai fini dell'applicazione della definizione di default, i Ministeri devono essere considerati come un unico debitore amministrazione centrale in considerazione delle norme di contabilità pubblica da cui deriva l'unitarietà del bilancio e del patrimonio dello Stato e, dunque, l'unitarietà della posizione debitoria di questi enti. Quindi i titoli di debito pubblico detenuti dalla banca (o dal gruppo bancario) nel portafoglio bancario devono essere inclusi nell'importo complessivo delle loro esposizioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

5. *Le moratorie ex-lege (es., L. 24 luglio 2018 n. 89) rientrano tra le fattispecie disciplinate dal par. 18 delle LG EBA?*

Si conferma che le moratorie *ex-lege* rientrano tra le fattispecie regolate dal par. 18, in quanto cause sospensive del rimborso di un'obbligazione.

6. *La formulazione di un ricorso per ingiunzione da parte della banca creditrice è sufficiente a sospendere il decorso dei termini di arretrato? Più in generale, ai fini della sospensione del conteggio dei giorni di arretrato, basta l'avvio di una qualunque azione giudiziaria o è necessario verificare l'esistenza di una contestazione sull'an e/o sul quantum della prestazione dovuta?*⁽⁴⁾

In base al par. 19 delle LG EBA, nel caso in cui l'adempimento dell'obbligazione sia oggetto di una controversia tra debitore e banca creditrice che verte sull'esistenza o sull'ammontare dell'obbligazione creditizia, il conteggio dei giorni di arretrato può essere sospeso fino alla risoluzione della stessa quando la controversia è stata formalizzata davanti a una corte o altra sede idonea a produrre una decisione vincolante⁽⁵⁾.

³ Aggiornamento del 15 febbraio 2021.

⁴ Aggiornamento del 23 settembre 2022.

⁵ La previsione è stata introdotta al fine di tenere conto di ipotesi in cui, in ragione di una controversia, vi siano dubbi in merito all'esistenza stessa del credito (Cfr. par. 2.2.1 del Final report sulle LG EBA, disponibile all'indirizzo <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1597103/Final+Report+on+Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29.pdf/>; pag. 81 del Final report sulle LG EBA, cit. nt. 4).

La sospensione prevista dal par. citato opera quindi quando ricorrono i seguenti due presupposti: la formulazione di una contestazione, da parte del debitore, sull'*an* o sul *quantum* della prestazione dovuta; e la circostanza che la contestazione comporti e/o si traduca nell'avvio di un'azione in una sede giudiziaria o extragiudiziaria, purché idonea a concludersi con una decisione vincolante tra le parti, indipendentemente dal tipo di azione.

Ne consegue che è possibile sospendere il conteggio dei giorni di arretrato soltanto quando vi sia una contestazione specifica sull'*an* o sul *quantum* della prestazione pecuniaria dovuta, formulata in sede giudiziale o stragiudiziale. Al contrario, non è possibile applicare il par. 19 delle LG EBA esclusivamente in ragione di un atto – giudiziale o stragiudiziale – predisposto dalla parte creditrice, senza che il debitore abbia formulato un atto di contestazione. In particolare, non rientrano nell'ambito di applicazione del par. 19 delle LG EBA tutte le azioni, anche giudiziali, finalizzate al recupero del credito, e non alla risoluzione di una controversia sull'*an* e/o sul *quantum* della prestazione dovuta.

Nell'ipotesi in cui l'intermediario si avvalga del rito monitorio (artt. 633 ss. c.p.c.), la sospensione del computo dei giorni di *past due* può quindi avvenire: (i) già dal deposito del ricorso per ingiunzione, qualora quest'ultimo costituisca reazione a un atto di contestazione formulato anteriormente dal debitore; (ii) dal momento in cui il debitore ingiunto abbia formulato opposizione, contestando l'*an* o il *quantum debeatur*.

7. *La presenza di una controversia tra il debitore e la banca creditrice sull'an o sul quantum debeatur sorta successivamente alla classificazione in default di una singola esposizione o di un debitore può fare venire meno lo stato di default e consentire l'applicazione del par. 19 delle LG EBA per la sospensione dei termini di past due?*⁽⁶⁾

No. La sospensione dei termini di *past due* prevista dal par. 19 delle LG EBA può operare solo nel caso in cui un'esposizione o un debitore siano in stato di non default. La presenza di una controversia tra il debitore e la banca creditrice sull'*an* o sul *quantum debeatur* sorta dopo la classificazione in default in base al criterio del *past due* non consente la riclassificazione in uno stato di non default e la successiva applicazione del par. 19 delle LG EBA per la sospensione del termine.

8. *Nel caso di una contestazione solo su una parte del credito, la sospensione del conteggio dei giorni di arretrato ai sensi del par. 19 delle LG EBA riguarda l'intero credito?*⁽⁷⁾

No. Nel caso di contestazione parziale sul *quantum debeatur*, la sospensione dei giorni di *past due* prevista dal par. 19 delle LG EBA riguarda esclusivamente la quota del credito effettivamente contestata che non dovrà essere considerata ai fini dell'applicazione del criterio del *past due* (per il decorso del termine e il superamento della soglia di rilevanza) fino alla risoluzione della controversia. Al contrario, la parte del credito non oggetto di contestazione deve essere considerata per il calcolo della soglia di rilevanza e per il decorso del termine di *past due*. In particolare, le controversie aventi ad oggetto l'*an* o il *quantum* degli interessi non influiscono di per sé sul calcolo dei giorni di arretrato della sorte capitale.

⁶ Aggiornamento del 23 settembre 2022.

⁷ Aggiornamento del 23 settembre 2022.

9. *Clausole negoziali con cui il creditore rinuncia per un determinato periodo di tempo alla facoltà di avviare forme di recupero giudiziale o altre iniziative legali oppure comunicazioni rivolte al debitore con cui il creditore consente al primo di differire il pagamento sino a una data espressamente indicata possono incidere sul computo dei termini di past due ai sensi dei parr. 16 e 17 delle LG EBA?*⁽⁸⁾

Ai fini del conteggio dei giorni di arretrato, il par. 16 delle LG EBA chiarisce che nel caso in cui ci siano modifiche al programma dei pagamenti, il conteggio è basato sul programma di pagamento modificato. Il conteggio è effettuato sulla base del programma modificato anche nel caso in cui, ai sensi del par. 17 delle LG EBA, il contratto di credito consente esplicitamente al debitore di modificare il programma, di sospendere o di differire i pagamenti a determinate condizioni e il debitore agisca ai sensi dei diritti riconosciuti dal contratto. Di conseguenza, il calcolo dei giorni di arretrato delle rate che sono state oggetto di modifica, di sospensione o di dilazione deve essere effettuato sulla base delle nuove scadenze.

La valutazione della idoneità di determinati atti negoziali a incidere sul computo dei termini di *past due* ai sensi dei richiamati parr. 16 e 17 delle LG EBA non può che essere svolta caso per caso avuto riguardo alla tipologia di atto concretamente adottata e alle sue specifiche caratteristiche.

Ciò posto, clausole negoziali con le quali il creditore si limiti a rinunciare per un determinato periodo di tempo (c.d. periodo di grazia) alla facoltà di avviare forme di recupero giudiziale o di intraprendere altre iniziative legali non risultano di per sé idonee a incidere sul conteggio dei giorni di *past due*, in quanto esse non determinano una modifica al programma dei pagamenti ai sensi dei parr. 16 e 17 delle LG EBA. A titolo meramente esemplificativo rientrano in questa tipologia clausole che: i) non modificano né costituiscono novazione dei termini di pagamento stabiliti nel contratto, ii) non costituiscono dilazione di pagamento, iii) non escludono la maturazione degli interessi di mora durante il periodo di grazia, iv) non impediscono né limitano la facoltà della banca di avanzare richieste interruttive della prescrizione nei confronti del debitore.

Allo stesso modo, non sono idonee a modificare il termine originario di adempimento le comunicazioni rivolte al debitore con cui il creditore consente il differimento del pagamento sino a una nuova data espressamente indicata, quando: i) non escludono la maturazione degli interessi moratori; oppure ii) quando escludono la maturazione degli interessi di mora, ma questa sia risolutivamente condizionata, con effetto retroattivo, al verificarsi, ad esempio, del mancato pagamento alla nuova data indicata.

Resta fermo in ogni caso per gli intermediari l'obbligo di valutare se gli atti posti in essere si qualificano come una "misura di concessione" in base a quanto previsto all'art. 47-ter CRR.

Calcolo delle soglie e quantificazione dell'obbligazione creditizia in arretrato

10. *Il calcolo delle soglie di rilevanza deve essere effettuato solo a livello consolidato per poi farne discendere gli effetti anche sulla classificazione delle controparti a livello individuale?*

Si conferma che la rilevanza di un'esposizione creditizia in arretrato ai fini della classificazione di un debitore a default deve sempre essere valutata facendo riferimento all'esposizione complessiva del gruppo bancario verso uno stesso debitore, secondo quanto previsto dal RD. La classificazione di un debitore in default così determinata si riflette sulla classificazione a livello individuale.

⁸ Aggiornamento del 23 settembre 2022.

11. *Le esposizioni connesse con l'erogazione di servizi di tesoreria (i.e. anticipazioni e delegazioni di pagamento) devono essere incluse nel computo delle esposizioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza?*

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare tutte le esposizioni creditizie rilevate in bilancio. Ne consegue che anche le esposizioni relative alle anticipazioni di tesoreria o delegazioni di pagamento rilevate in bilancio rientrano nel calcolo delle soglie.

12. *Con riferimento ai crediti per leasing, nella quantificazione dell'obbligazione creditizia in arretrato devono essere considerate solo le rate previste dal piano di ammortamento o anche eventuali oneri di natura non finanziaria (es. spese condominiali, bolli, multe) connessi al contratto di leasing?*

Le esposizioni nei confronti del locatario a fronte di spese connesse con l'immobile oggetto di leasing finanziario, se non ricomprese nel credito per leasing e classificate in bilancio nella voce "altre attività", ai sensi della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione", non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di default.

Ritorno a uno stato di non default

13. *Nel valutare il ritorno a uno stato di non default per un'esposizione oggetto di concessioni deteriorata, il cure period di "almeno un anno" previsto par. 72 delle LG EBA include i tre mesi richiesti dal par. 71 per la generalità delle esposizioni?*

Le condizioni per la riclassificazione a uno stato di non *default* definite dai parr. 71 e 72 devono intendersi come alternative. Infatti, il par. 71 esclude espressamente dal suo ambito di applicazione le situazioni di cui al par. 72.

Il par. 54 chiarisce poi che tutte le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate devono essere classificate come oggetto di ristrutturazione onerosa. Ne consegue che queste ultime rientrino nell'ambito di applicazione del solo par. 72 e richiedano, quindi, un *cure period* di almeno un anno per ritornare a uno stato di non default.

14. *Un limitato ritardo nei pagamenti durante il cure period compromette il ritorno a uno stato di non default?*

La valutazione del comportamento del debitore di cui al paragrafo 71 lettere b) – d) delle LG EBA è rimessa alla autonoma valutazione dei responsabili aziendali e va ispirata ai principi di sana e prudente gestione. Essa deve seguire linee di indirizzo formalmente definite. In tale ambito, la sola individuazione *a priori* di un criterio oggettivo, quale un numero fisso di giorni di ritardo, non costituirebbe indicazione sufficiente per disattivare la classificazione a default di una singola esposizione o di un debitore.

Obbligazioni creditizie congiunte

15. *Le LG EBA prevedono (par. 97) che il default su un'obbligazione creditizia congiunta implichi il default di eventuali altre esposizioni congiunte verso i medesimi debitori e delle singole esposizioni verso gli stessi, salvo che l'obbligazione congiunta i) costituisca parte irrilevante delle obbligazioni totali di un debitore o ii) che il ritardo risulti da una controversia tra i singoli obbligati. In sede di prima classificazione a default, l'esposizione contagiata deve essere classificata nella classe del debitore contagiante o sempre come "inadempienza probabile"? Cosa si intende per "parte irrilevante"?*

Si evidenzia preliminarmente che l'esposizione creditizia congiunta va considerata come esposizione verso una "controparte" a sé stante. Se sono presenti più esposizioni congiunte verso i medesimi debitori occorre considerare l'ammontare complessivo di tutte queste esposizioni congiunte ai fini del calcolo della soglia di materialità ⁽⁹⁾. Nel caso in cui dal calcolo risulti che sussiste uno scaduto rilevante da oltre 90 giorni, tutte le esposizioni congiunte vanno considerate in uno stato di default. Nell'ambito della disciplina segnaletica non armonizzata è rimessa poi all'autonomia dei responsabili aziendali la valutazione sulla sussistenza delle condizioni per una classificazione delle esposizioni congiunte in default fra le "inadempienze probabili", le "sofferenze" o gli "scaduti e/o sconfinanti".

Occorre inoltre verificare, nel caso in cui l'esposizione/i congiunta/e classificata/e versa/versano in uno stato di default, se vi sono altre esposizioni verso i medesimi debitori individualmente considerati e determinare se queste sono state "contagiate" sulla base di un criterio di rilevanza. La verifica del contagio va effettuata considerando tutte le esposizioni verso lo specifico debitore, incluse le esposizioni congiunte.

Relativamente alla nozione di rilevanza di un'obbligazione creditizia congiunta, deve ritenersi che un'obbligazione congiunta sia "irrilevante" rispetto alle obbligazioni totali del debitore se la sua inclusione nell'importo della complessiva obbligazione creditizia in arretrato (numeratore della soglia) e nell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso i singoli debitori coinvolti (denominatore della soglia) non è determinante per il superamento della soglia di rilevanza ⁽¹⁰⁾. Nell'ambito della disciplina segnaletica non armonizzata la classificazione, in caso di contagio, dovrà essere allineata a quella dell'esposizione/i creditizia congiunta/e.

Resta salva la necessità di valutare, nel caso di mancato superamento della soglia di rilevanza, se il default sull'obbligazione congiunta sia comunque indicazione dell'esistenza dei presupposti per la classificazione a inadempienza probabile delle altre obbligazioni creditizie

⁹ A titolo esemplificativo, si consideri l'esistenza di due finanziamenti ("Alpha" e "Beta") nei confronti di tre clienti al dettaglio ("A", "B" e "C"), ugualmente responsabili del rimborso di ciascuna obbligazione creditizia (i.e. clienti congiunti). L'importo dell'obbligazione creditizia nei confronti del debitore congiunto "ABC" è pari a mille euro per il finanziamento "Alpha" e 2 mila euro per il finanziamento "Beta". Trattandosi di esposizioni creditizie nei confronti della clientela al dettaglio, nel caso in cui il creditore applichi la definizione di default a livello di singolo debitore, l'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore "ABC" ai fini del calcolo della soglia di rilevanza è pari a 3 mila euro (i.e. mille per il finanziamento "Alpha" e 2 mila euro per il finanziamento "Beta").

¹⁰ A titolo esemplificativo, sviluppando ulteriormente l'esempio riportato nella nota precedente, si consideri l'esistenza di un finanziamento nei confronti del cliente al dettaglio "C". Si ipotizzi che l'importo dell'obbligazione creditizia nei confronti del debitore "C" sia pari a 500 mila euro e che l'esposizione sia *performing*. Nell'ipotesi in cui l'esposizione complessiva verso il debitore congiunto "ABC" sia scaduta e classificata in stato di default, la complessiva obbligazione congiunta nei confronti del debitore "ABC" (importo pari a 3 mila euro) risulta "irrilevante" rispetto alle obbligazioni creditizie complessive del debitore "C" (importo dell'obbligazione creditizia ai fini del calcolo della soglia di rilevanza pari a 503 mila euro) dal momento che l'inclusione delle obbligazioni congiunte nell'importo della complessiva obbligazione creditizia in arretrato e nell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore "C" non determina il superamento della soglia di rilevanza relativa dell'1 per cento. Pertanto il debitore "C" non dovrà essere classificato in stato di default.

verso ciascun singolo debitore rientrante nell'esposizione congiunta.

Applicazione alle operazioni di cessione del quinto

16. *Nell'ambito delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQSP) è possibile far decorrere il conteggio dei giorni di arretrato dallo scadere della cd. "franchigia legale"⁽¹¹⁾ e di eventuali ulteriori "franchigie contrattuali" pattuite tra l'Amministrazione Terza Ceduta (ATC) o altro soggetto interposto e l'ente finanziatore?*

Si conferma che il momento a partire dal quale le rate di un'operazione CQSP vanno rimborsate decorre dallo scadere dei termini previsti dalla legge per il versamento delle rate dall'ATC (o dal soggetto terzo interposto) all'ente finanziatore ("franchigia legale"). Differimenti ulteriori della data di inizio del conteggio sono ammissibili solo in presenza di specifiche previsioni contrattuali.

Sino a quando i termini di "franchigia legale" e "contrattuale" non sono scaduti, l'intermediario finanziatore segnala l'importo della rata non versata come non scaduta in capo all'ATC o al soggetto terzo interposto.

17. *Nella Comunicazione del 17 marzo 2017 la Banca d'Italia ha rinviato ai D.P.R. 180 e 895 del 1950 un quesito sulla corretta quantificazione della durata della franchigia legale. È corretto affermare che la durata della franchigia legale possa essere compresa tra 30 e 60 giorni, a seconda del giorno in cui si è verificata la liquidazione?*

Nel caso specifico di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in osservanza di quanto specificato dai D.P.R. 180 e 895 del 1950, il periodo di franchigia legale può avere una durata differente a seconda del giorno in cui si è verificata la liquidazione dello stipendio oggetto del contratto di CQS e non può comunque protrarsi oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le quote trattenute.

18. *È possibile applicare la "franchigia legale" in maniera differenziata in funzione della natura della controparte, al fine di tener conto dei tempi tecnici di cui ciascuna categoria di ATC necessita per cominciare a retrocedere gli importi all'ente creditore?*

La durata della cd. "franchigia legale" va determinata nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

19. *Nell'ipotesi di cessioni pro-soluto di operazioni di cessione del quinto da un intermediario all'altro, è possibile prevedere un'integrazione della franchigia legale per tenere conto dei tempi tecnici necessari a una corretta disamina del portafoglio da parte dell'intermediario cessionario?*

Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 18.

¹¹ Si intende qui per "franchigia legale" il periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui la rata è trattenuta dall'ATC e il termine di legge (di cui ai D.P.R. n. 180 e 895 del 1950) entro cui l'ATC deve versarla all'istituto cessionario.



20. *Con riferimento alle operazioni di CQSP, è possibile prevedere ulteriori “franchigie tecniche” in considerazione del tempo necessario a imputare alle singole posizioni gli incassi ricevuti dalle ATC, nonché per l’analisi di quote residuali rimaste insolute a fronte di regolari pagamenti riferiti alla medesima esposizione? Errori relativi alla quadratura dei tracciati del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che gestisce le trattenute ed il versamento agli intermediari per conto delle Pubbliche Amministrazioni, rientrano nelle fattispecie di scaduto tecnico?*

Non è possibile considerare franchigie diverse da quelle di natura legale e/o contrattuale. “Errori relativi alla quadratura dei tracciati del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)” danno luogo a “scaduti tecnici” qualora rientrino nei casi di cui ai punti (a) e (c) del par. 23 delle LG EBA.

21. *Le ATC indicano a quale rata attribuire i pagamenti che retrocedono agli intermediari e non è concessa all’intermediario la facoltà di assegnare il versamento a una specifica rata. È possibile estendere alle operazioni di CQSP la possibilità di associare l’ultima quota retrocessa alla rata più lontana?*

No, perché il debitore ha la facoltà di stabilire l’imputazione di un adempimento (cfr. art. 1193 Codice Civile). L’imputazione può essere determinata dal creditore solo in via successiva e residuale (cfr. art. 1195 Codice Civile).

22. *Nell’identificazione dei default, è possibile derogare al criterio basato sui giorni di arretrato e fare invece riferimento al numero di rate scadute?*

Non è possibile derogare ai criteri di identificazione dei default basati sul conteggio dei giorni di arretrato. Inoltre, si osserva che il conteggio inizia solo dopo il superamento delle soglie di rilevanza e non automaticamente dal 1° giorno di scaduto.

23. *È consentita la compensazione di posizioni scadute esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore/cedente?*

La nuova disciplina sul default non consente la compensazione di posizioni scadute esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito.

24. *Come deve essere calcolata la componente relativa della soglia di rilevanza per le operazioni di CQSP? Ai fini della verifica della rilevanza, occorre considerare la posizione globale verso l’ATC (o il soggetto terzo interposto) o le posizioni individuali dei singoli clienti percettori di reddito da quella amministrazione?*

Si precisa che i criteri per il calcolo della soglia relativa di rilevanza sono specificati dal RD, articolo 1, punto 2, 3° paragrafo.

Con riferimento alle operazioni di CQSP, il calcolo della soglia di rilevanza è determinata dal rapporto tra l’ammontare complessivo classificato scaduto (ammontare impagato dopo i termini delle franchigie legali/contrattuali più eventuali altre esposizioni *past due*) verso l’ATC o il soggetto terzo interposto e l’importo complessivo delle esposizioni creditizie per cassa verso l’ATC o il soggetto terzo interposto.

Il calcolo della soglia di materialità non si applica in capo all’ATC o al soggetto terzo interposto nei casi in cui l’intermediario abbia accertato, sulla base delle informazioni in suo possesso o comunque acquisite nell’ambito del rapporto con i soggetti terzi interposti o con le ATC, che l’inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato, l’ATC o l’ente interposto abbia esercitato azione di regresso e il dipendente/pensionato abbia accettato

formalmente di pagare le rate scadute. In quest'ultimo caso la soglia verrà calcolata sul singolo cliente percettore di reddito considerando tutte le esposizioni che fanno capo allo stesso.

25. *Si chiede di chiarire le modalità di applicazione della nuova disciplina sul default nel caso in cui si verifichi un sinistro coperto dall'assicurazione obbligatoria che assiste i contratti di CQSP, prima e dopo la denuncia del sinistro.*

È utile in primo luogo ricordare che ai fini di bilancio e delle segnalazioni di vigilanza rimane valido quanto precisato con la [Comunicazione del 17 marzo 2017](#): i) nel caso di decesso del debitore l'esposizione derivante da CSQP deve essere imputata in capo all'assicurazione al verificarsi dell'evento; ii) nel caso di sinistri diversi dal decesso (es. perdita del lavoro) l'esposizione deve essere imputata in capo al dipendente/pensionato dalla data di denuncia da parte dell'ente finanziatore fino alla conferma formale da parte della compagnia assicurativa e in capo a quest'ultima dal momento della conferma; iii) nel caso in cui il debito sia rimborsato dall'ATC tramite il versamento del TFR maturato dal dipendente, l'intermediario finanziatore segnala un credito verso l'ATC per l'intero ammontare del TFR ancora da ricevere. Si chiarisce ulteriormente che le rate già trattenute dall'ATC ed eventualmente classificate come scadute rimangono in capo all'ATC o soggetto interposto.

Ne consegue che le rate classificate scadute dovranno essere imputate ai soggetti verso i quali l'ente finanziatore rileva il credito nell'attivo dello stato patrimoniale e rientreranno nel calcolo della soglia di materialità degli stessi soggetti, seguendo i criteri specificati dal RD, articolo 1, punto 2.

26. *Al verificarsi di un sinistro (es. morte o perdita del lavoro del debitore) coperto dalla polizza che obbligatoriamente accompagna le operazioni di CQSP, è possibile sospendere il calcolo dei giorni di arretrato, assimilando l'istruzione della pratica di rimborso da parte della compagnia assicurativa a una controversia tra debitore ed ente (LG EBA, par. 19)?*

Con riferimento alla possibilità di sospensione del conteggio dei giorni di scaduto si precisa che il calcolo può essere oggetto di sospensione o differimento esclusivamente nei casi previsti dai paragrafi 17, 18 e 19 delle LG EBA. Ne consegue che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, ai sensi di quanto specificato nel paragrafo 17 delle LG EBA, non è possibile sospendere il conteggio per la lavorazione della pratica di rimborso ricorrendo per analogia al paragrafo 19 delle LG EBA.

27. *All'atto della conferma del sinistro da parte della compagnia assicurativa, un'esposizione deteriorata assistita da polizza può essere immediatamente riclassificata in stato di non default prescindendo dai periodi minimi previsti dalle LG EBA (in particolare, par. 71-73)?*

Con la [Comunicazione del 17 marzo 2017](#) è stato precisato che – ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza e del bilancio – in presenza di sinistro un'esposizione creditizia derivante da CQSP deve essere imputata all'assicurazione garante i) dalla data del decesso del debitore o ii) dalla data in cui la stessa assicurazione conferma il sinistro, per tutte le altre fattispecie. Ne consegue che a far data dall'imputazione all'assicurazione i responsabili aziendali dovranno classificare l'esposizione, fra quelle non deteriorate oppure deteriorate, in funzione del comportamento e della valutazione della nuova controparte (la compagnia assicurativa).

28. *Si chiede di chiarire se una diminuzione superiore all'1% del valore attuale netto (Net Present Value, NPV) dei flussi di cassa connessi a un'operazione di CSQP debba sempre ritenersi un indicatore di inadempienza probabile.*

La sola riduzione del valore attuale non deve ritenersi automaticamente indicatore di inadempienza probabile. Occorre valutare le ragioni della variazione intervenuta. L'art. 178, comma 3, lettera d) CRR precisa che una ristrutturazione onerosa si configuri quale indicazione di inadempienza probabile, quindi di default, laddove risulti "una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni". Il par. 49 delle LG EBA, mediante rinvio al Regolamento 680/2014, specifica che la concessione nei confronti di un debitore che fronteggia, o è in procinto di fronteggiare, difficoltà finanziaria è preconditione necessaria per la sussistenza di una ristrutturazione onerosa.

29. *Piani di rientro privi di penali, interessi di mora o oneri accessori ma eventualmente comprensivi di spese legali giustificate da atti giudiziari devono essere considerati ristrutturazioni onerose?*

Un piano di rientro come quello descritto è da considerarsi ristrutturazione onerosa qualora costituisca una concessione nei confronti di un debitore che versi in una situazione di difficoltà finanziaria. Si veda pure quanto previsto dal par. 54 delle GL EBA.

Prima applicazione

30. *Sarà possibile avviare il conteggio dei giorni di arretrato ai fini della nuova definizione di default dal primo giorno di applicazione delle nuove regole?*

Dal primo giorno di applicazione delle nuove regole occorrerà verificare se ricorrano le condizioni per la classificazione in default di un'esposizione secondo la nuova definizione.

31. *Il nuovo concetto di cure period dovrà essere applicato solo ai debitori che vengano classificati in default secondo la nuova norma a partire dal 1° gennaio 2021 o occorre applicarlo retroattivamente?*

La riclassificazione in stato di non default secondo le nuove regole riguarderà le posizioni che alla data del 1° gennaio 2021 risulteranno essere in default.



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **228/2022**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente SCIARRA - Redattore PETITTI

Udienza Pubblica del **18/10/2022** Decisione del **19/10/2022**

Deposito del **11/11/2022** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 16 septies, c. 2°, lett. g), del decreto-legge 21/10/2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17/12/2021, n. 215.

Massime:

Atti decisi: **ordd. 15, 39, 48, 51, 52, 66 e 67/2022**

SENTENZA N. 228

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, promossi dal Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 1° febbraio 2022, dal

Tribunale ordinario di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21 febbraio 2022, e dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in funzione di giudice dell'ottemperanza, con tre ordinanze del 28 febbraio 2022 e con due ordinanze del 24 marzo 2022, iscritte rispettivamente ai numeri 15, 39, 48, 51, 52, 66 e 67 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 10, 17, 19, 20 e 24, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visti gli atti di costituzione della Casa di cura Scarnati srl, della ITOP spa Officine Ortopediche e della Vittoria SPE srl, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti;

uditi gli avvocati Enzo Paolini per la Casa di cura Scarnati srl, Antonio Borraccino per la ITOP spa Officine Ortopediche e l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 1° febbraio 2022, iscritta al n. 15 reg. ord. 2022, il Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale «dell'art. 117, quarto comma, del D.L. n. 34 del 2021, convertito in legge n. 77 del 2021» – da intendersi tuttavia riferite all'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 – per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Il rimettente espone di essere investito di una procedura di espropriazione presso terzi instaurata dalla Medical System spa nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, già rinviata in attesa della definizione del giudizio di legittimità costituzionale promosso da altri giudici in relazione al sopravvenuto art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, per fronteggiare l'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, aveva disposto la sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020, termine prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Il Tribunale di Crotone aggiunge che, avendo questa Corte dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale proroga con la sentenza n. 236 del 2021, esso dovrebbe emanare l'ordinanza di assegnazione della somma in favore della creditrice procedente, ma di essere a ciò impedito dall'ulteriore sopravvenienza della norma censurata, la quale ha disposto l'improcedibilità delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025.

Ad avviso del rimettente, questa disposizione violerebbe l'art. 24 Cost., imponendo ai creditori degli enti del servizio sanitario regionale un sacrificio in termini di effettività della tutela giurisdizionale non bilanciato da misure di tutela equivalente.

Sarebbe altresì violato l'art. 111 Cost., sotto il profilo della "parità delle armi", essendosi introdotta una fattispecie di ius singulare in favore dell'esecutato pubblico e in danno dell'esecutante privato.

Infine, sarebbero lesi i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. (parametro non indicato nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione), per la disparità di trattamento tra analoghe posizioni creditorie, indotta dalla previsione di «un blocco sistematico in un'unica regione del territorio nazionale».

Il giudice a quo insiste sulla notevole estensione temporale del blocco, che, a suo avviso, si risolverebbe nella caducazione ex lege del vincolo del pignoramento, peraltro a detrimento di quella medesima tempestività del pagamento dei debiti commerciali degli enti sanitari che la norma censurata dichiara di voler garantire.

Quest'ultima neppure potrebbe giustificarsi con riferimento all'emergenza da diffusione del COVID-19, essendo invece testualmente motivata dalla necessità di favorire il rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, esigenza «non certo improvvisa e ignota».

Il rimettente evoca la sentenza di questa Corte n. 186 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un'altra previsione di improcedibilità, «modello di riferimento utilizzato per l'art. 117 cit. e anche nel caso di specie».

1.1.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.

L'interveniente assume che la norma censurata sia finalizzata ad assicurare – in attuazione della sentenza n. 168 del 2021 di questa Corte – un'ordinata gestione della liquidità degli enti sanitari della Regione Calabria, e che pertanto, «quale disposizione funzionale a sanare il dissesto finanziario della sanità calabrese, non [possa] definirsi manchevole di una ponderazione tra l'interesse alla tutela del credito e quello della tutela della salute, in un'ottica di dovere di solidarietà sociale che richiede il temporaneo sacrificio di alcuni interessi a beneficio di altri maggiormente esposti».

Secondo l'Avvocatura, la disposizione censurata non verrebbe attinta dalla ratio della citata sentenza n. 236 del 2021, che ha giudicato sproporzionato e irragionevole non il blocco delle esecuzioni in sé, ma «esclusivamente una proroga di lungo corso».

1.2.– Si è costituita in giudizio la Vittoria SPE srl, creditrice dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, intervenuta nella procedura espropriativa davanti al Tribunale di Crotone con istanza del 24 marzo 2022, in data quindi successiva all'ordinanza di rimessione.

1.3.– Ha depositato opinione in qualità di amicus curiae l'Associazione Coordinamento Ospedalità Privata (ACOP), ente rappresentativo di strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

L'opinione, ammessa con decreto presidenziale dell'11 luglio 2022, insiste sul carattere elusivo della disposizione censurata, che avrebbe sostanzialmente riproposto il blocco delle esecuzioni oltre la durata giudicata tollerabile da questa Corte con la sentenza n. 236 del 2021, e ciò soltanto nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria e per un tempo abnorme.

2.– Con ordinanza del 21 febbraio 2022, iscritta al n. 39 reg. ord. 2022, il Tribunale ordinario di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato anch'esso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

Premesso di essere investito di numerose procedure espropriative nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, nell'ambito delle quali gli accertamenti contabili hanno evidenziato ampia capienza dei fondi di tesoreria, il Tribunale di Cosenza fa interamente proprie le censure del Tribunale di Crotone, che trascrive in ordinanza.

2.1.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate, sulla base di argomenti coincidenti con quelli opposti alla rimessione del Tribunale di Crotone.

2.2.– Si è costituita in giudizio la Casa di cura Scarnati srl, creditrice procedente, invocando l'accoglimento delle censure in ragione del carattere elusivo della disposizione rispetto alla menzionata sentenza n. 236 del 2021.

2.3.– A questa pronuncia si richiama altresì la ITOP spa Officine Ortopediche, anch'essa creditrice procedente, costituitasi in giudizio per sollecitare la declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento, oltre che agli artt. 24 e 111 Cost., anche agli artt. 3 e 32 Cost., attesa l'irragionevolezza di un blocco esecutivo che indirettamente danneggerebbe, in uno ai fornitori di presidi sanitari, il diritto alla salute dei cittadini calabresi.

3.– Con tre distinte ordinanze del 28 febbraio 2022, iscritte ai numeri 48, 51 e 52 reg. ord. 2022, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in funzione di giudice dell'ottemperanza, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione censurata dagli altri rimettenti, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.

Quale giudice dell'ottemperanza di titoli definitivi emessi da giudici ordinari nei confronti delle Aziende sanitarie provinciali di Crotone e di Cosenza, il Tribunale rimettente, sulla premessa che la disposizione di blocco si applichi anche ai giudizi di ottemperanza de quibus in ragione della loro natura esecutiva, reputa violato l'art. 24 Cost., per il diniego di accesso alla tutela giurisdizionale in executivis, non compensato da alcuna misura alternativa, e per l'ingiustificata disparità tra debitore pubblico e creditori privati, tra i quali ultimi «possono ben esservi soggetti socialmente o economicamente svantaggiati».

Ad avviso del TAR Calabria, la violazione dell'art. 24 Cost. «si apprezza, trattandosi di giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, anche in combinato disposto con l'art. 113 Cost.», giacché quest'ultimo assicura sempre la tutela giurisdizionale dei diritti innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa.

In definitiva, la norma censurata replicherebbe i profili di illegittimità costituzionale evidenziati dalle sentenze n. 186 del 2013 e n. 236 del 2021 riguardo alle anteriori disposizioni di paralisi esecutiva.

3.1.– Nei tre giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.

Ribadito il nesso attuativo tra la norma censurata e la menzionata sentenza n. 168 del 2021, l'interveniente torna ad assumere la necessità del blocco delle esecuzioni in funzione di un ordinato risanamento finanziario della sanità calabrese e l'inapplicabilità alla fattispecie qui in esame della ratio decidendi di cui alla sentenza n. 236 del 2021.

3.2.– Nel giudizio di cui al n. 48 reg. ord. 2022 ha depositato ulteriore opinione di amicus curiae l'ACOP, per denunciare nuovamente il carattere elusivo della censurata disposizione rispetto alla più volte citata sentenza n. 236 del 2021. L'opinione è stata ammessa con decreto presidenziale dell'11 luglio 2022.

4.– Con due ulteriori ordinanze del 24 marzo 2022, iscritte ai numeri 66 e 67 reg. ord. 2022, il TAR Calabria, in funzione di giudice dell'ottemperanza, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sovrapponibili – per oggetto, parametri e argomenti – a quelle già prospettate dallo stesso rimettente.

4.1.– Del pari coincidenti sono le ragioni esposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto anche in questi giudizi per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, onde tornare a chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.

5.– In tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa.

Ribadita l'impostazione della propria difesa, l'Avvocatura richiama la sopravvenuta ordinanza di questa Corte n. 204 del 2022, che a suo avviso conterrebbe «affermazioni assai rilevanti» nel senso della non fondatezza delle questioni odierne.

5.1.– Con tale ordinanza questa Corte ha pronunciato sulle reiterate questioni inerenti l'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e relativa proroga, dichiarandole manifestamente inammissibili (quelle identiche ad altre già accolte) e manifestamente infondate (quelle identiche ad altre già respinte), altresì evidenziando incidentalmente che l'art. 16-septies del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, ha introdotto una misura del tutto nuova, per ratio, soggetti e tempi.

6.– Nel giudizio di cui al n. 15 reg. ord. 2022 ha depositato memoria la Vittoria SPE srl e in quello di cui al n. 39 reg. ord. 2022 la ITOP spa.

Quest'ultima insiste sulle doglianze di lesione della tutela giurisdizionale e di alterazione della parità delle parti, sull'assunto che il contestato blocco delle azioni esecutive «non è giustificato da esigenze transitorie, non è limitato nel tempo e non è controbilanciato da valide alternative».

Considerato in diritto

1.– I Tribunali ordinari di Crotone (reg. ord. n. 15 del 2022) e di Cosenza (reg. ord. n. 39 del 2022), entrambi in funzione di giudice dell'esecuzione, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La medesima disposizione è stata censurata, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., anche dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in funzione di giudice dell'ottemperanza, con cinque distinte ordinanze (iscritte ai numeri 48, 51, 52, 66 e 67 reg. ord. 2022).

1.1.– I rimettenti sono investiti di procedure per espropriazione o ottemperanza instaurate nei confronti delle Aziende sanitarie provinciali di Crotone e di Cosenza da creditori muniti di titoli esecutivi di formazione giudiziale.

I Tribunali rappresentano di non poter procedere per effetto della norma censurata, avendo questa disposto la paralisi delle azioni esecutive e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025.

1.2.– Ad avviso del Tribunale di Crotone – e di quello di Cosenza, che ne richiama per intero gli argomenti –, la disposizione violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Infatti, essa lederebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza, per la disparità di trattamento tra analoghe posizioni creditorie, determinata da «un blocco sistematico in un'unica regione del territorio nazionale»; lederebbe inoltre il diritto dei creditori alla tutela in executivis, attesa l'abnorme durata della previsione di improcedibilità e l'assenza di misure alternative di soddisfacimento; altererebbe infine la parità delle parti nel processo, a causa dello ius singulare introdotto a favore dell'esecutato pubblico e in danno dell'esecutante privato.

Insieme all'art. 24 Cost., il TAR Calabria evoca l'art. 113 Cost., quale presidio della tutela giurisdizionale dei diritti innanzi agli organi della giustizia amministrativa.

A sostegno delle censure, i giudici a quibus richiamano le sentenze n. 186 del 2013 e n. 236 del 2021, con le quali questa Corte ha dichiarato illegittime, in tutto o in parte, anteriori disposizioni di improcedibilità esecutiva nei confronti degli enti sanitari.

1.3.– Intervenuto in tutti i giudizi incidentali, il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate, a sua volta richiamando la sentenza n. 168 del 2021 e l'ordinanza n. 204 del 2022 di questa Corte, in quanto l'una avrebbe dato causa alla disposizione censurata, in funzione dell'ordinata attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, e l'altra ne avrebbe sostanzialmente convalidato la ratio, disattendendo la richiesta di autorimessione avanzata in rapporto ad essa dai creditori precedenti.

2.– I giudizi hanno ad oggetto la stessa disposizione e condividono il parametro dell'art. 24 Cost., sicché vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2.1.– Le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura vanno disattese: si tratta, invero, di mere clausole di stile, non sostenute da qualsivoglia argomentazione in punto di ammissibilità delle censure (sentenze n. 181, n. 162 e n. 115 del 2022).

3.– Prima di entrare nel merito delle questioni, occorre definirne alcuni profili, soggettivi e oggettivi.

3.1.– Nel giudizio di cui al n. 15 reg. ord. 2022, è inammissibile la costituzione della Vittoria SPE srl, poiché, essendo intervenuta nel giudizio principale solo dopo l'emissione dell'ordinanza di rimessione, allorché il giudizio medesimo era quindi sospeso, essa non vi ha assunto tempestivamente la qualità di parte, e non è quindi legittimata a costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanza n. 24 del 2015 e relativa ordinanza dibattimentale del 10 febbraio 2015; ordinanza n. 295 del 2008).

3.2.– La motivazione dell'ordinanza iscritta al n. 15 reg. ord. 2022 indirizza univocamente le censure verso l'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, ed evoca ripetutamente a parametro l'art. 3 Cost., insieme agli artt. 24 e 111 Cost., sicché non ha rilievo che il dispositivo indichi quale norma censurata l'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2021 (recte: 2020) e ometta di richiamare il menzionato parametro.

Invero, le discrepanze tra la motivazione e il dispositivo dell'ordinanza di rimessione possono essere risolte tramite l'impiego degli ordinari criteri ermeneutici, quando dalla lettura coordinata delle due parti dell'atto emerga l'effettiva volontà del rimettente (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2022 e n. 58 del 2020; ordinanze n. 214 del 2021 e n. 244 del 2017).

3.3.– Nel giudizio di cui al n. 39 reg. ord. 2022, la parte costituita ITOP spa ha evocato il parametro dell'art. 32 Cost., che non può essere preso in esame, in quanto ulteriore a quelli indicati dal rimettente.

Infatti, l'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, non potendo il thema decidendum essere ampliato ad ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti (ex plurimis, sentenze n. 198 e n. 186 del 2022, n. 239 e n. 147 del 2021, n. 186 del 2020).

4.– Nel merito, sono fondate le censure riferite agli artt. 24 e 111 Cost.

5.– È opportuno premettere l'analisi dell'art. 16-septies del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, che, sotto la rubrica «[m]isure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio sanitario della Regione Calabria», contiene una serie coordinata di disposizioni, all'interno della quale si trova quella in scrutinio.

Viene in particolare rilievo il comma 2, che si apre con un'enunciazione di ratio: «[i]n ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria»; seguono le misure di organizzazione e provvista finalizzate al perseguimento di questi obiettivi, distinte nelle lettere da a) a f), sino alla previsione della lettera g), oggetto di censura.

5.1.– La lettera a) prescrive che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegni fino al 31 dicembre 2024 a supporto del commissario per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria il personale assunto per effetto dell'aumento di organico ai sensi del comma 1 dello stesso art. 16-septies.

La lettera b) autorizza gli enti sanitari calabresi, «al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso», a reclutare unità di personale a tempo determinato, «esperte nelle predette procedure», le quali operano «previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020», con l'avvertenza che, «qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto».

La lettera c) dispone che fino al 31 dicembre 2024 la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni, collabori con le unità operative degli enti sanitari calabresi «deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso».

Per garantire la piena operatività della gestione accentrata, la lettera d) autorizza la Regione Calabria a reclutare personale a termine e a integrarlo tramite incarichi ad esperti o consulenti.

Le lettere e) e f) recano misure volte a garantire liquidità alla Regione Calabria, l'una rinviando la compensazione del saldo di mobilità extraregionale della Regione medesima per l'anno 2022 con recupero delle somme in un arco quinquennale decorrente solo dall'anno 2026; l'altra autorizzando l'erogazione di un contributo di solidarietà in favore della Regione stessa pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

5.2.– La disposizione censurata, di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art. 16-septies, «al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali», stabilisce che, nei confronti degli enti sanitari calabresi, «non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive»; aggiunge che «[i] pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesoriери, i quali possono disporre,

per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo»; prevede che «[l]e disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025».

In ordine alla durata dell'improcedibilità esecutiva, e delle misure che la precedono, il comma 3 dello stesso art. 16-septies precisa che «[i]l comma 2 si applica nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di rientro dai disavanzi sanitari», ipotesi nella quale «ogni riferimento al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla Regione Calabria».

6.– Nell'affrontare i gravi problemi dell'organizzazione sanitaria calabrese, in particolare quello dell'opacità contabile che da tempo ne affligge l'esposizione debitoria, le norme ora illustrate manifestano un disegno articolato e coerente, il quale tuttavia, proprio in ordine al trattamento dei creditori muniti di titolo esecutivo, denuncia un vizio di sproporzione.

6.1.– Nella sentenza n. 168 del 2021, cui l'art. 16-septies, comma 2, del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, dichiara di ottemperare, questa Corte ha registrato la straordinaria lunghezza e difficoltà della gestione commissariale della Regione Calabria, tra le cui cause ha segnalato proprio l'«inaffidabilità della intera contabilità regionale della sanità».

Ai rilievi esposti dalla medesima sentenza nella prospettiva dell'efficace esercizio del potere sostitutivo, circa la necessità che la struttura amministrativa di supporto del commissario ad acta per la Regione Calabria si giovi di «personale esterno altamente qualificato fornito direttamente dallo Stato», in modo da «evitare anche ogni possibile condizionamento ambientale», l'art. 16-septies, comma 2, del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, ha risposto plausibilmente, sia promuovendo l'impiego del personale dell'Agenas, sia prevedendo l'affiancamento della Guardia di finanza.

Segue linearmente la stessa ratio la disposizione sul reclutamento regionale di unità esperte nelle procedure di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, atteso che le scorrettezze nella fatturazione rappresentano notoriamente una fonte prolifica di irregolarità contabili, in grado di inquinare la stessa formazione dei titoli giudiziali per la via monitoria.

6.2.– Il legislatore ha dunque individuato un coacervo di misure funzionali alla verifica e alla scrematura delle poste debitorie, tra le quali si annovera anche il meccanismo di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori.

Nel contempo, ha proceduto a immissioni di liquidità in favore della gestione sanitaria calabrese, sia rinviando a lungo termine la compensazione del saldo di mobilità interregionale per l'anno 2022, sia autorizzando l'erogazione di un contributo biennale di solidarietà.

6.3.– La crisi dell'organizzazione sanitaria della Regione Calabria è di tale eccezionalità da giustificare in linea di principio una specifica misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti, non essendo irragionevole, a fronte di una situazione così straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo, mentre si svolge il complesso procedimento di circolarizzazione obbligatoria dei crediti e si programmano le operazioni di cassa.

La discrezionalità del legislatore, nello stabilire una misura del genere, non può tuttavia trascendere in un'eccessiva compressione del diritto di azione dei creditori e in un'ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva.

7.– Questa Corte ha chiarito in più occasioni che la garanzia della tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale (sentenze n. 140 del 2022, n. 128 del 2021, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998).

Una misura legislativa che incida sull'efficacia dei titoli esecutivi di formazione giudiziale è legittima quindi soltanto se limitata ad un ristretto periodo temporale e compensata da disposizioni sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli, giacché altrimenti la misura stessa vulnera l'effettività della tutela in executivis garantita dall'art. 24 Cost., determinando inoltre uno sbilanciamento tra l'esecutante privato e l'esecutato pubblico, in violazione del principio di parità delle parti di cui all'art. 111 Cost. (sentenze n. 236 del 2021 e n. 186 del 2013).

7.1.– La misura introdotta dall'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, è difforme da queste indicazioni, e manca quindi l'obiettivo di un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco.

7.1.1.– In primo luogo, non è giustificata l'equiparazione, agli effetti dell'improcedibilità, fra i titoli esecutivi aventi ad oggetto crediti commerciali e quelli aventi ad oggetto crediti di natura diversa, in particolare diritti di risarcimento dei danneggiati da fatto illecito e diritti retributivi dei prestatori di lavoro.

Lo stesso legislatore mostra di voler finalizzare la ricostruzione contabile unicamente ai corrispettivi delle forniture di beni e servizi, oggetto di fatturazione, come si evince dal riferimento della circolarizzazione obbligatoria ai «fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020» e dall'impegno di risorse esperte nelle procedure di «controllo, liquidazione e pagamento delle fatture» (art. 16-septies, comma 2, lettera b, del d.l. n. 146 del 2021).

7.1.2.– Anche per i crediti di natura commerciale, la durata del blocco esecutivo non può essere protratta per un intero quadriennio, senza che ne risulti violato il canone di proporzionalità.

Per quanto complesse, le operazioni di riscontro devono essere svolte in un lasso di tempo più breve, anche mediante un adeguato impiego di risorse umane, materiali e finanziarie, che lo Stato deve garantire alla struttura commissariale (sentenza n. 168 del 2021).

Infatti, oltre a rappresentare un'anomalia rispetto ai precedenti normativi – nei quali la durata della misura di improcedibilità, al netto delle proroghe, è sempre stata di un anno o inferiore all'anno –, il congelamento di tutti i pagamenti per quattro anni può porre il fornitore, specie se non occasionale, in una situazione di grave illiquidità, fino ad esporlo al rischio di esclusione dal mercato.

Il difetto di proporzionalità ora rilevato emerge viepiù alla luce della previsione di cui all'art. 16-septies, comma 3 del d.l. n. 146 del 2021 (non censurata in questa sede), secondo la quale il blocco esecutivo è destinato a persistere pure nel caso in cui la sanità calabrese esca dal regime commissariale «in considerazione dei risultati raggiunti», previsione che si traduce nell'ingiustificata ultrattività di una misura eccezionale.

7.1.3.– La liquidità generata in favore della Regione Calabria, sia tramite il rinvio della compensazione del saldo di mobilità, sia in virtù dell'erogazione del contributo di solidarietà, non reca alcun vincolo di destinazione, neppure pro quota, a beneficio dei creditori muniti di titolo.

Inoltre, non è contemplata una procedura di saldo, basata su criteri oggettivi, rispettosi della par condicio creditorum, in rapporto all'esito progressivo degli accertamenti contabili.

L'omissione di riconoscibili percorsi di tutela alternativa finisce per subordinare il pagamento dei fornitori a determinazioni amministrative non verificabili, con il rischio di situazioni apparentemente paradossali, come nel caso in cui resti sospeso il pagamento di un credito assistito da titolo esecutivo non più contestabile con i mezzi ordinari di impugnazione e sia viceversa soddisfatto un credito per il quale il titolo esecutivo sia ancora sub iudice, o manchi del tutto.

8.– Deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., assorbite le censure di cui agli artt. 3 e 113 Cost.

Nell'esercizio della sua discrezionalità, valuterà il legislatore l'introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all'eccezionalità dei presupposti, osservando tuttavia i sopra enunciati limiti, circa la platea dei creditori interessati, l'obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti medio tempore prodottisi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215;

2) dichiara inammissibile la costituzione di Vittoria SPE srl nel giudizio iscritto al n. 15 reg. ord. 2022.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.